

Accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

Concluso a Roma il 13 giugno 1976

Approvato dall'Assemblea federale il 24 giugno 1977¹

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 21 ottobre 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 30 novembre 1977

(Stato 18 febbraio 2021)

Preambolo

Riconoscendo che il sussistere del problema alimentare mondiale colpisce duramente gran parte della popolazione dei Paesi in sviluppo e compromette i valori ed i principi fondamentali che vanno di pari passo con il diritto alla vita e la dignità dell'uomo;

Considerando che occorre migliorare le condizioni di vita nei Paesi in sviluppo e promuovere il progresso socio-economico nel contesto delle priorità e degli obiettivi di detti Paesi, tenendo debitamente conto dei benefici economici e nel contempo dei benefici sociali;

Tenendo conto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha la responsabilità, all'interno del sistema delle Nazioni Unite, di assistere i Paesi in sviluppo che cercano di incrementare la propria produzione alimentare ed agricola, e che essa possiede la competenza tecnica e l'esperienza richieste in tale campo;

Consapevoli degli obiettivi e degli scopi della strategia internazionale di sviluppo per il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo, ed in particolar modo della esigenza di estendere a tutti i vantaggi dell'assistenza;

Avendo presente il paragrafo f) della seconda parte («Alimentazione») della sezione I della risoluzione 3202 (S.VI) dell'Assemblea generale, relativa al Programma d'azione concernente l'istituzione di un nuovo ordine economico internazionale;

Tenendo inoltre presenti la necessità di attuare trasferimenti tecnologici per garantire lo sviluppo dell'alimentazione e dell'agricoltura, nonché la sezione V («Alimentazione ed agricoltura») della risoluzione 3362 (S-VII) dell'Assemblea generale, relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, ed in particolare il paragrafo 6 di detta sezione, riguardante la creazione di un Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;

Riferendosi al paragrafo 13 della risoluzione 3348 (XXIX) dell'Assemblea generale, nonché alle risoluzioni I e II della Conferenza mondiale per l'alimentazione, relativa

RU 1978 840; FF 1977 I 1137

¹ RU 1978 838

agli obiettivi ed alle strategie di produzione alimentare, ed alle priorità dello sviluppo agricolo e rurale;

Riferendosi alla risoluzione XIII della Conferenza mondiale per l'alimentazione, la quale ha riconosciuto:

- i) che occorre aumentare sostanzialmente gli investimenti agricoli al fine di incrementare la produzione alimentare ed agricola nei Paesi in sviluppo;
- ii) che tutti i membri della comunità internazionale sono solidalmente tenuti ad assicurare disponibilità alimentari sufficienti e l'impiego razionale delle disponibilità stesse; e
- iii) che le prospettive della situazione alimentare mondiale esigono disposizioni urgenti ed organiche da parte di tutti i Paesi;

e ha deciso:

Che occorrerebbe istituire immediatamente un Fondo internazionale di sviluppo agricolo per finanziare progetti agricoli fondamentalmente centrati sulla produzione alimentare nei Paesi in sviluppo;

Le Parti Contraenti concordano di istituire un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, il quale sarà regolato dalle seguenti disposizioni:

Art. 1 Definizioni

Salvo che il contesto vi si opponga, i termini di cui all'elenco seguente avranno, ai fini del presente Accordo, il significato sotto, indicato:

- a) il termine «Fondo» indica il Fondo internazionale di sviluppo agricolo;
- b) l'espressione «produzione alimentare» indica la produzione di alimenti, ivi compresi i prodotti della pesca e della zootecnica;
- c) il termine «Stato» indica qualsiasi Stato o gruppo di Stati che presentino i requisiti per essere ammessi come Membri del Fondo, in virtù della sezione 1 b) dell'articolo 3;
- d) l'espressione «valuta liberamente convertibile» designa:
 - i) la valuta di un Membro che il Fondo, previa consultazione del Fondo monetario internazionale, consideri di una convertibilità sufficiente in valute di altri Membri ai fini delle proprie operazioni, oppure
 - ii) la valuta di un Membro che quest'ultimo accetta, a condizioni considerate soddisfacenti da parte del Fondo, di cambiare contro valute di altri Membri, ai fini delle operazioni del Fondo stesso.

Qualora un Membro sia un gruppo di Stati, l'espressione «la valuta di un Membro» indica la moneta di uno qualsiasi degli Stati facenti parte del gruppo;

- e) il termine «governatore» indica una persona incaricata da un Membro di essere il suo principale rappresentante ad una sessione del Consiglio dei Governatori;
- f) l'espressione «voti espressi» indica i voti a favore e quelli contrari.

Art. 2 Finalità e funzioni

La finalità del Fondo è quella di mobilitare e di fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati Membri in sviluppo. A tale scopo, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi espressamente intesi a creare, sviluppare o migliorare sistemi di produzione alimentare ed a rafforzare le politiche e gli istituti connessi nel quadro delle priorità e strategie nazionali, tenuto conto della necessità di incrementare detta produzione nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di un deficit alimentare, del potenziale aumento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo e della importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popolazioni più povere nei Paesi in sviluppo.

Art. 3 Membri*Sezione 1 – Ammissione*

- a) Può diventare Membro del Fondo qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro delle sue istituzioni specializzate, oppure dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare.
- b) Può altresì diventare Membro del Fondo qualsiasi gruppo di Stati a cui i membri del gruppo stesso abbiano delegato poteri in settori di competenza del Fondo e che sia in condizioni di adempiere a tutti gli obblighi di un Membro del Fondo.

Sezione 2 – Membri originari e membri non originari

- a) Sono Membri originari del Fondo gli Stati elencati nell'Allegato I – parte integrante del presente Accordo – i quali divengono Parti del presente Accordo conformemente alla sezione 1 b) dell'articolo 13.
- b) Sono Membri non originari del Fondo gli altri Stati che, previa approvazione del Consiglio dei Governatori circa la loro ammissione in qualità di Membri, divengano Parti del presente Accordo, in conformità della sezione 1 c) dell'articolo 13.

Sezione 3² – Limitazione della responsabilità

Nessun Membro, in quanto tale, è responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.

Art. 4 Risorse*Sezione 1³ – Risorse del Fondo*

Le risorse del Fondo sono le seguenti:

- i) contributi iniziali;

² Originaria Sez. 3. Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

³ Nuovo testo giusta la Risoluzione 100/XX del Consiglio dei Governatori del 21 feb. 1997, in vigore dal 21 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

- ii) contributi supplementari;
- iii) contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti;
- iv)⁴ risorse che provengono che proverranno da operazioni del Fondo e da altre fonti, in particolare tramite prestiti da parte di Membri o da altre fonti.

Sezione 2⁵ – Contributi iniziali

- a) Il contributo iniziale di ciascun Membro originario o non originario è pari all'ammontare specificato dal Membro medesimo nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da esso depositato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 sezione 1 b) e c) del presente Accordo ed espresso nella valuta parimenti ivi specificata.
- b) Il contributo iniziale di ciascun Membro è esigibile e pagabile, come previsto nella sezione 5 b) e c) del presente articolo, sia sotto forma di versamento unico, sia in tre quote annuali di uguale importo, a discrezione del Membro stesso. Il versamento unico o il pagamento della prima annualità debbono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per detto Membro; in caso di pagamento annuale, la seconda e la terza annualità sono dovute rispettivamente alla prima e alla seconda scadenza della data in cui doveva essere pagata la prima annualità.

Sezione 3 – Contributi supplementari

Al fine di garantire la continuità delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei Governatori determina periodicamente, ad intervalli che ritiene adeguati, se le risorse di cui dispone il Fondo sono sufficienti, e procede a tale determinazione la prima volta tre anni dopo l'inizio delle operazioni del Fondo. Ove lo consideri necessario o auspicabile, il Consiglio dei Governatori può, in tal caso, invitare i Membri a versare al Fondo contributi supplementari, secondo le modalità e le condizioni compatibili con le disposizioni di cui alla sezione 5 del presente articolo. Le decisioni adottate conformemente alla presente sezione vengono prese con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Sezione 4 – Aumento di contributi

Il Consiglio dei Governatori può autorizzare, in qualsiasi momento, un Membro ad aumentare la quota dei propri contributi.

Sezione 5 – Condizioni disciplinanti i contributi

- a) I contributi vengono versati senza restrizioni per quanto riguarda il loro impiego, e vengono rimborsati ai Membri contribuenti soltanto secondo quanto disposto dalla sezione 4 dell'articolo 9.
- b)⁶ I contributi vengono versati in valuta liberamente convertibile.

⁴ Nuovo testo giusta la Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

⁵ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

⁶ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

- c) I contributi al Fondo vengono versati in contanti oppure, sino alla concorrenza di un ammontare che non sia immediatamente necessario alle operazioni del Fondo, sotto forma di buoni o di obbligazioni non negoziabili, irrevocabili e senza interessi, pagabili a vista. Per finanziare le proprie operazioni, il Fondo utilizza tutti i contributi, qualunque ne sia la forma di versamento, nel modo seguente:
- i) i contributi vengono utilizzati in proporzione al loro ammontare, ad intervalli ragionevoli, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - ii) nel caso in cui una parte soltanto di un contributo sia versata in contanti, viene utilizzata detta parte, secondo il disposto del comma i), prima del resto del contributo. Salvo nella misura in cui detta quota versata in contanti sia in tal modo impiegata, il Fondo può depositarla o investirla in maniera da farle produrre un reddito che contribuisca a coprire le proprie spese amministrative e altre spese;
 - iii)⁷ i contributi iniziali, ivi compresi tutti gli aumenti, vengono utilizzati prima dei contributi supplementari. La stessa norma si applica ai futuri contributi supplementari.
- d)⁸ Fatte salve le disposizioni della lettera c) della presente sezione, i contributi al Fondo possono anche prendere la forma di un elemento di liberalità in un prestito concesso da un partner a condizioni favorevoli; a tale scopo, con «prestito concesso da un partner a condizioni favorevoli» si intende qualsiasi prestito concesso da un Membro o da una delle istituzioni che beneficino del suo appoggio che comporti un elemento di liberalità a vantaggio del Fondo e che sia inoltre compatibile con il quadro relativo ai prestiti concessi dai partner a condizioni favorevoli («Concessional Partner Loan Framework») approvato dal Consiglio di amministrazione, mentre con «istituzione che beneficia dell'appoggio di uno Stato» si intende qualsiasi impresa o istituto finanziario operante nell'ambito dello sviluppo, statale o sotto il controllo delle autorità statali di uno dei Membri, ad eccezione delle istituzioni multilaterali.
- e)⁹ Fatte salve le disposizioni della lettera c) della presente sezione, i contributi al Fondo possono essere versati sotto forma di una riduzione o di un credito generato dalla riscossione anticipata dei contributi, conformemente al meccanismo approvato dal Consiglio dei Governatori.

Sezione 6 – Contributi speciali

Le risorse del Fondo possono essere aumentate mediante contributi speciali di Stati non membri o di altre fonti, secondo modalità e condizioni che siano compatibili con la sezione 5 del presente articolo e che siano approvate dal Consiglio dei Governatori, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

⁷ Nuovo testo giusta la Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

⁸ Introdotta dalla Risoluzione 201/XLI del Consiglio dei Governatori del 13 feb. 2018, in vigore dal 13 feb. 2018 (RU **2025** 66).

⁹ Introdotta dalla Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

Sezione 7¹⁰ – Attività di assunzione di prestiti

Il Fondo è autorizzato a prendere a prestito fondi dai suoi Stati Membri o da altre fonti, ad acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito e a esercitare, nel quadro delle sue attività di prestito, tutti i poteri necessari o auspicabili al fine di raggiungere i suoi obiettivi.

Art. 5 Valute*Sezione 1 – Impiego delle valute*

- a) I Membri non hanno né impongono restrizione alcuna al possesso o all'impiego, da parte del Fondo, delle valute liberamente convertibili.
- b)¹¹ I contributi in valuta non convertibile che un Membro versa al Fondo prima del 26 gennaio 1995 a titolo di proprio contributo iniziale o di contributi supplementari possono essere utilizzati dal Fondo, previa consultazione del Membro stesso, per coprire le spese amministrative o altre spese del Fondo nei territori del Membro suddetto o, previa approvazione dello stesso, per pagare beni o servizi prodotti nei suoi territori e necessari per le attività finanziate dal Fondo in altri Stati.

Sezione 2 – Valutazione delle valute

- a) L'unità di conto del Fondo è il diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale.
- b) Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in diritti speciali di prelievo è valutato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale, con la riserva che:
 - i) nel caso di valuta di un Membro del Fondo monetario internazionale per la quale tale valutazione non sia facilmente disponibile, il valore della valuta stessa venga calcolato previa consultazione del Fondo monetario internazionale;
 - ii) nel caso di valuta di uno Stato non Membro del Fondo monetario internazionale, il valore della stessa in diritti speciali di prelievo venga calcolato dal Fondo in base ad un tasso di cambio conveniente tra la suddetta valuta e quella di un Membro del Fondo monetario internazionale il cui valore sia calcolato come sopra indicato.

Art. 6 Organizzazione ed amministrazione*Sezione 1 – Struttura del Fondo*

Il Fondo è dotato:

- a) di un Consiglio dei Governatori;

¹⁰ Introdotta dalla Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

¹¹ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

- b) di un Consiglio di amministrazione;
- c) di un Presidente e del personale necessario al Fondo per adempiere alle sue funzioni.

Sezione 2 – Consiglio dei Governatori

- a) Ciascun Membro è rappresentato in seno al Consiglio dei Governatori e nomina un Governatore ed un supplente. Il supplente può votare soltanto in caso di assenza del titolare.
- b) Tutti i poteri del Fondo sono attribuiti al Consiglio dei Governatori.
- c) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di amministrazione uno qualsiasi dei propri poteri, ad eccezione di quelli di:
 - i) adottare emendamenti al presente Accordo;
 - ii)¹² approvare l'ammissione di Membri;
 - iii) sospendere un Membro;
 - iv) far cessare le operazioni del Fondo e ripartirne i beni;
 - v) deliberare sui ricorsi contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo;
 - vi) fissare la retribuzione del Presidente.
- d) Il Consiglio dei Governatori tiene una sessione all'anno e ogni altra sessione straordinaria da esso decisa, convocata dai Membri che dispongano di almeno un quarto del totale dei voti al Consiglio dei Governatori, o richiesta dal Consiglio di amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei voti.
- e) Il Consiglio dei Governatori può istituire, con un regolamento, una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere dallo stesso Consiglio dei Governatori, senza che esso si riunisca, una votazione su un dato argomento.
- f) Il Consiglio dei Governatori può adottare, con una maggioranza di due terzi del totale dei voti, norme e regolamenti compatibili con il presente Accordo, che appaiano opportuni per la gestione degli affari del Fondo.
- g)¹³ Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio dei Governatori, è costituito da un numero di Governatori che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Consiglio.

¹² Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

¹³ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

Sezione 3 – *Votazione al Consiglio dei Governatori*

- a)¹⁴ Il totale dei voti di cui dispone il Consiglio dei Governatori si suddivide in voti originali e voti di ricostituzione. Tutti i Membri hanno uguale accesso a detti voti in base ai seguenti principi:
- i) *i voti originali*, in totale mille otto cento (1800), si suddividono in voti di Membro e voti di contributo:
 - A) *i voti di Membro* sono ripartiti in egual misura tra tutti i Membri,
 - B)¹⁵ *i voti di contributo* sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra i contributi cumulativi forniti alle risorse totali del Fondo, autorizzati dal Consiglio dei Governatori prima del 26 gennaio 1995 e versati dai Membri conformemente alle sezioni 2, 3 e 4 dell'articolo 4 del presente Accordo, e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri;
 - ii) *i voti di ricostituzione* si suddividono in voti di Membro e voti di contributo di cui il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale ogni volta che invita al versamento di contributi supplementari in virtù della sezione 3 dell'articolo 4 del presente Accordo («una ricostituzione»), a partire dalla quarta ricostituzione. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori con una maggioranza dei due terzi del totale dei voti, a ogni ricostituzione vengono attribuiti cento (100) voti per l'equivalente di cento cinquant'otto milioni di dollari USA (158 000 000 USD) versati sul totale della ricostituzione o per una frazione di tale importo:¹⁶
 - A) *i voti di Membro* sono parimenti ripartiti tra tutti i Membri in base ai principi già stabiliti al paragrafo i) lettera A),
 - B)¹⁷ *i voti di contributo* sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra il contributo che un Membro ha fornito alle risorse concesse al Fondo dai Membri per ogni ricostituzione e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri in occasione della ricostituzione in questione;
 - iii) il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale dei voti da ripartire come voti di Membro e come voti di contributo secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione. Dopo ogni cambiamento del numero di Membri del Fondo, i voti di Membro e i voti di contributo ripartiti secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione sono ridistribuiti in conformità ai principi enunciati in detti paragrafi. Nel ripartire i voti, il Consiglio dei Governatori si accerta che i Membri assegnati alla categoria III prima del 26 gennaio 1995 ricevano un terzo del totale dei voti sotto forma di voti di Membro.

¹⁴ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

¹⁵ Nuovo testo giusta la Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

¹⁶ Nuovo periodo giusta la Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

¹⁷ Nuovo testo giusta la Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

- b)¹⁸ Ai fini della presente sezione 3 lettera a) i) B) e ii) B), l'elemento di liberalità di qualsiasi prestito da parte di un partner concesso a condizioni favorevoli e la riduzione o il credito generato dalla riscossione anticipata dei contributi sono considerati «contributi versati» e i voti di contributo sono ripartiti di conseguenza;

Sezione 4 – Presidente del Consiglio dei Governatori

Il Consiglio dei Governatori elegge, tra i Governatori, un Presidente il cui mandato dura due anni.

Sezione 5 – Consiglio di amministrazione

- a)¹⁹ Il Consiglio di amministrazione conta diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti, eletti tra i Membri del Fondo in occasione della sessione annuale del Consiglio dei Governatori. I seggi in Consiglio di amministrazione sono ripartiti dal Consiglio dei Governatori a opportuni intervalli, specificati nell'Allegato II del presente Accordo. I membri del Consiglio di amministrazione e i loro supplenti, i quali possono votare solamente in assenza di un membro, sono eletti e nominati conformemente alle procedure enunciate nell'accluso Allegato II che costituisce parte integrante del presente Accordo.
- b)²⁰ I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti per un periodo triennale.
- c) Il Consiglio di amministrazione assicura la direzione degli affari generali del Fondo ed esercita, a tale scopo, i poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
- d) Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo richiedano gli affari del Fondo.
- e) I rappresentanti di un Membro o di un Membro-supplente del Consiglio di amministrazione adempiono alle loro funzioni senza retribuzione da parte del Fondo. Tuttavia, il Consiglio dei Governatori può stabilire basi su cui possano essere concesse indennità ragionevoli per spese di viaggio e di sostentamento ad un rappresentante di ogni Membro e di ogni supplente.
- f)²¹ Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio di amministrazione, è costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri di tale Consiglio.

¹⁸ Nuovo testo giusta la Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

¹⁹ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

²⁰ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

²¹ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

Sezione 6 – Votazione al Consiglio di amministrazione

- a)²² A opportuni intervalli, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione dei voti tra i membri del Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi definiti alla sezione 3 a) del presente articolo.
- b) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono prese con la maggioranza dei tre quinti dei voti, a condizione che detta maggioranza rappresenti più della metà del totale dei voti di cui dispongono i Membri del Consiglio di amministrazione.

Sezione 7 – Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Fondo è Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.

Sezione 8²³ – Presidente e personale del Fondo

- a) Il Consiglio dei Governatori nomina il presidente con la maggioranza di due terzi del totale dei voti. Il presidente dura in carica quattro anni e può venire rieletto una volta sola. Il Consiglio dei Governatori può porre fine al mandato presidenziale con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti.
- b) Nonostante la predetta limitazione a quattro anni (lett. a), il Consiglio dei Governatori può, in circostanze speciali e su raccomandazione del Consiglio d'amministrazione, prorogare la durata in carica del presidente; tale proroga non può superare sei mesi.
- c) Il Presidente può nominare un Vicepresidente ed incaricarlo a svolgere i compiti da lui affidatigli.
- d) Il Presidente dirige il personale del Fondo e, sotto il controllo e la direzione del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, provvede alla direzione degli affari del Fondo. Il Presidente organizza i servizi del personale e nomina o licenzia i membri del personale, conformemente alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione.
- e) Nel reclutamento del personale e nella fissazione delle condizioni d'impiego, verranno prese in considerazione sia la necessità di garantire i servizi di persone che possiedano le più alte qualità di lavoro, di competenza e di onestà, sia l'importanza di rispettare il criterio di una equa distribuzione geografica.
- f) Il Presidente ed i membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni dipendono esclusivamente dall'autorità del Fondo e non richiedono né accettano istruzioni da autorità estranea al Fondo. Ogni Membro del Fondo s'impegna a rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e ad astenersi dall'influencare il Presidente o i membri del personale, nell'adempimento dei loro compiti.

²² Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

²³ Nuovo testo giusta il decreto dell'11 dic. 1986, in vigore dall'11 mar. 1987 (RU **1987** 782).

- g) Il Presidente ed i Membri del personale non intervengono negli affari politici di alcun Membro. Le loro decisioni si basano unicamente su considerazioni imparziali di politica di sviluppo tendenti a raggiungere l'obiettivo per il quale il Fondo è stato istituito.
- h) Il Presidente è il rappresentante legale del Fondo.
- i) Il Presidente o un rappresentante da lui designato possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio dei Governatori.

Sezione 9 – Sede del Fondo

Il Consiglio dei Governatori stabilisce con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti la sede permanente del Fondo. Provvisoriamente, il Fondo ha sede a Roma.

Sezione 10 – Bilancio amministrativo

Il Presidente elabora un bilancio amministrativo annuo, che sottopone al Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo lo trasmette al Consiglio dei Governatori per l'approvazione, che deve avvenire con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Sezione 11 – Pubblicazione di relazioni e comunicazione di informazioni

Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente il proprio bilancio di chiusura, nonché, a opportuni intervalli, un bilancio riassuntivo della propria situazione finanziaria e dei risultati delle proprie operazioni. Ogni Membro riceve copia dei bilanci di chiusura, nonché le pubblicazioni, presentati conformemente alla presente sezione.

Art. 7 Operazioni

Sezione 1 – Impiego delle risorse e condizioni di finanziamento

- a) Il Fondo impiega le proprie risorse per i fini di cui all'articolo 2.
- b)²⁴ Il Fondo concede mezzi finanziari soltanto agli Stati in sviluppo che sono Membri del Fondo. Questi finanziamenti possono essere concessi sia direttamente agli Stati Membri in sviluppo o alle loro suddivisioni politiche, sia tramite organizzazioni intergovernative ai cui lavori partecipano detti Membri, sia infine a, o tramite, banche nazionali di sviluppo, organismi e imprese del settore privato o altre entità scelte di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. In caso di prestito a un'entità diversa da uno Stato membro, il Fondo richiede, in linea di principio, una garanzia governativa o altre forme di garanzia appropriate, a meno che il Consiglio di amministrazione non decida altrimenti sulla base di una valutazione approfondita riguardante i rischi correlati e le misure di salvaguardia.
- c) Il Fondo adotta disposizioni per assicurare che le risorse provenienti da qualsiasi finanziamento vengano impiegate esclusivamente ai fini per i quali detto finanziamento è stato concesso, tenendo debitamente conto delle considerazioni di economia, di efficacia e di giustizia sociale.

²⁴ Nuovo testo giusta la Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU 2025 68).

- d) Per l'assegnazione delle proprie risorse, il Fondo si ispira ai seguenti concetti prioritari:
- i) esigenza di incrementare la produzione alimentare e di migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni più povere nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di carenze alimentari;
 - ii) potenziale d'incremento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo. Del pari, verrà data particolare importanza al miglioramento del livello di nutrizione delle popolazioni più povere in tali Paesi e delle loro condizioni di vita.
- Nel quadro delle priorità suddette, la concessione di aiuti è in funzione di criteri economici e sociali obiettivi, ed in particolar modo delle necessità dei Paesi a basso reddito, nonché del loro potenziale d'incremento della produzione alimentare, tenuto debito conto altresì del criterio di un'equa distribuzione geografica delle risorse in questione.
- e) Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la concessione di un finanziamento da parte del Fondo è regolata dalle politiche generali, dai criteri e regolamenti adottati di quando in quando dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Sezione 2 – Modalità e condizioni di finanziamento

- a)²⁵ Il Fondo può concedere mezzi finanziari sotto forma di prestiti, di doni, di un meccanismo di sostenibilità del debito, di apporti di mezzi propri o di altri mezzi, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell'attività prospettata. Il Fondo può anche concedere, previa decisione del Consiglio di amministrazione, mezzi finanziari supplementari per l'ideazione e l'esecuzione di progetti e programmi finanziati tramite i suoi prestiti, i suoi doni, il meccanismo di sostenibilità del debito, gli apporti di mezzi propri o di altri mezzi.
- b)²⁶ Il Consiglio di amministrazione stabilisce, a intervalli, la proporzione delle risorse del Fondo da impegnare nel corso dell'intero esercizio, per finanziare operazioni in una delle forme indicate nel paragrafo a), tenuto debito conto delle possibilità di vita del Fondo, a lunga scadenza, e della necessità di garantire la continuità delle sue operazioni. Il Consiglio di amministrazione definisce un meccanismo di sostenibilità del debito, nonché le relative procedure e condizioni, i cui contributi finanziari non saranno compresi nei limiti previsti per i doni. Una elevata proporzione dei prestiti è consentita a condizioni particolarmente favorevoli.
- c) Il Presidente sottopone progetti e programmi al Consiglio di amministrazione, per esame ed approvazione.

²⁵ Nuovo testo giusta la Risoluzione 208/XLII del Consiglio dei Governatori del 14 feb. 2019, in vigore dal 10 set. 2019 (RU **2025** 67).

²⁶ Nuovo testo giusta la Risoluzione 141/XXIX del Consiglio dei Governatori del 16 feb. 2006, in vigore dal 22 dic. 2006 (RU **2025** 65).

- d) Il Consiglio di amministrazione adotta le decisioni relative alla selezione ed all'approvazione dei progetti e programmi in base alle politiche generali, ai criteri e regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori.
- e) Per quanto riguarda l'esame dei progetti e programmi che gli vengono sottoposti ai fini del finanziamento, il Fondo ricorre, come regola generale, ai servizi di istituzioni internazionali e può, se del caso, rivolgersi ai servizi di altri enti specializzati competenti. Tali istituzioni ed enti sono scelti dal Consiglio d'amministrazione previa consultazione del beneficiario, e fanno direttamente capo al Fondo durante la loro «missione di esame».
- f)²⁷ L'accordo di prestito, o qualsiasi altro accordo ritenuto appropriato, avviene in ogni caso tra il Fondo e il beneficiario, quest'ultimo essendo responsabile dell'attuazione del progetto o del programma concordato.
- g)²⁸ Salvo che il Consiglio di amministrazione decida altrimenti, il Fondo affida la gestione dei prestiti ad istituzioni o entità nazionali, regionali, internazionali o di altro tipo competenti, affinché esse procedano all'esborso dei fondi provenienti da ciascun prestito e vigilino sull'esecuzione del progetto o programma concordato. Tali istituzioni o entità, a carattere mondiale, regionale o nazionale, vengono selezionate caso per caso, con l'approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un prestito all'approvazione del Consiglio di amministrazione, il Fondo si accerta che l'istituzione o l'entità a cui detta vigilanza verrà affidata approvi i risultati dell'esame relativo al progetto o programma. Le necessarie disposizioni a tal fine vengono adottate mediante un accordo tra il Fondo e l'istituzione o ente incaricato dell'esame, da un lato, e l'istituzione o l'entità a cui verrà affidata la sorveglianza, dall'altro.
- h) Ai fini dei paragrafi f) e g), tutto quanto si riferisce ai «prestiti» si applica anche ai «doni».
- i) Il Fondo può aprire ad un ente nazionale di sviluppo una «linea di credito» che gli consenta di concedere e di gestire prestiti sussidiari, per finanziare progetti e programmi conformemente alle clausole contrattuali inerenti al prestito ed alle modalità fissate dal Fondo. Prima che il Consiglio di amministrazione approvi tale decisione, l'ente nazionale di sviluppo ed il suo programma vengono esaminati, conformemente alle disposizioni del paragrafo e). L'attuazione del programma è sottoposta alla vigilanza delle istituzioni scelte secondo le disposizioni del paragrafo g).
- j) Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi da finanziare con le risorse del Fondo, il Consiglio di amministrazione emana opportuni regolamenti, i quali sono generalmente conformi ai principi delle licitazioni internazionali, e concedono la giusta preferenza agli esperti, tecnici, e forniture di Paesi in sviluppo.

²⁷ Nuovo testo giusta la Risoluzione 208/XLII del Consiglio dei Governatori del 14 feb. 2019, in vigore dal 10 set. 2019 (RU 2025 67).

²⁸ Nuovo testo giusta la Risoluzione 143/XXIX del Consiglio dei Governatori del 16 feb. 2006, in vigore dal 16 feb. 2006 (RU 2025 64).

Sezione 3 – Operazioni varie

Oltre alle operazioni specificate in altre parti del presente Accordo, il Fondo può intraprendere qualsiasi attività accessoria ed esercitare, nel quadro delle proprie operazioni, tutti i poteri necessari al raggiungimento del proprio obiettivo.

Art. 8 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni o istituzioni ed altri enti

Sezione 1 – Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Fondo intraprenderà negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista di un accordo che lo colleghi alla Organizzazione stessa, quale sua istituzione specializzata, come dall'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite²⁹. Ogni accordo concluso conformemente all'articolo 63 della Carta deve essere approvato dal Consiglio dei Governatori, con una maggioranza dei due terzi sul totale dei voti, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

Sezione 2 – Relazioni con altre organizzazioni o istituzioni e con altri enti

Il Fondo coopera strettamente con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e con gli altri enti delle Nazioni Unite. Coopera altresì strettamente con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed enti statali che si occupino di sviluppo agricolo. A tal fine, il Fondo ricerca, nelle sue attività, la collaborazione della FAO e degli altri enti summenzionati e può, su decisione del Consiglio di amministrazione, stipulare accordi o stabilire rapporti di lavoro con gli enti stessi.

Art. 9 Ritiro, sospensione dei Membri e cessazione delle operazioni

Sezione 1 – Ritiro

- a) Ad eccezione del caso di cui alla Sezione 4a) del presente articolo, qualsiasi Membro può ritirarsi dal Fondo depositando uno strumento di denuncia del presente Accordo presso il Depositario.
- b) Il ritiro di un Membro ha effetto dalla data indicata nel suo strumento di denuncia, e comunque non oltre sei mesi dal deposito di detto strumento.

Sezione 2 – Sospensione

- a) Qualora un Membro non osservi uno qualsiasi dei propri obblighi verso il Fondo, il Consiglio dei Governatori, deliberante alla maggioranza dei tre quarti del totale dei voti, può sospenderlo dalla sua qualifica di Membro del Fondo. Il Membro oggetto di tale deliberazione cessa automaticamente di essere Membro del Fondo un anno dopo la data della sospensione, salvo che il Consiglio decida, con la stessa maggioranza sul totale dei voti, di restituirgli tale qualifica.

²⁹ RS 0.120

- b) Durante il periodo di sospensione, un Membro del Fondo non può esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccetto quello di ritirarsi, ma rimane assoggettato a tutti i propri obblighi.

Sezione 3 – Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere Membri del Fondo

Quando uno Stato cessa di essere Membro per effetto del ritiro o in applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, non gode di nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccettuati quelli previsti dalla presente sezione o dalla sezione 2 dell'articolo 11, ma rimane vincolato da tutti gli obblighi finanziari contratti verso il Fondo in qualità di Membro dello stesso, di beneficiario di prestiti, o a qualsiasi altro titolo.

Sezione 4 – Cessazione delle operazioni e ripartizione degli averi

- a) Il Consiglio dei Governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una votazione della maggioranza dei tre quarti sul totale dei voti. Una volta che tale cessazione sia votata, il Fondo interrompe immediatamente ogni sua attività, ad eccezione di quelle riguardanti il realizzo metodico e la conservazione dei propri averi, nonché l'adempimento dei propri obblighi. Sino all'adempimento definitivo di detti obblighi ed alla ripartizione di detti averi, il Fondo sussiste, e tutti i diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dei suoi Membri, vigenti in virtù del presente Accordo, rimangono intatti; tuttavia, nessun Membro può essere sospeso o ritirarsi.
- b) Non verrà effettuata nessuna distribuzione tra i Membri sinché tutti gli obblighi verso i creditori non saranno stati soddisfatti o le disposizioni necessarie a tale soddisfazione non saranno state adottate. Il Fondo distribuirà i propri averi tra i Membri contribuenti in proporzione del contributo di ciascuno alle risorse del Fondo. Tale ripartizione verrà decisa dal Consiglio dei Governatori con una maggioranza di tre quarti sul totale dei voti e avverrà alle date e nelle valute, o altri averi, che il Consiglio dei Governatori considererà giuste ed eque.

Art. 10 Stato giuridico, privilegi ed immunità

Sezione 1 – Stato giuridico

Il Fondo ha la personalità giuridica internazionale.

Sezione 2 – Privilegi ed immunità

- a) Il Fondo gode, sul territorio di ogni suo Membro, dei privilegi ed immunità che gli sono necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere il proprio obiettivo. I rappresentanti dei Membri, il Presidente ed il personale del Fondo godono di quei privilegi ed immunità che sono loro necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni relative al Fondo.
- b) I privilegi e le immunità di cui al paragrafo a) sono:
 - i) sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito al Fondo, e alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, quelli

- definiti nelle clausole standard in detta Convenzione, modificate con allegato approvato dal Consiglio dei Governatori;
- ii) sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate soltanto per quanto riguarda istituzioni diverse dal Fondo, quelli che sono definiti nelle clausole standard della Convenzione stessa, salvo che il Membro notifichi al Depositario che dette clausole non si applicano al Fondo, o vi si applicano con riserva delle modifiche indicate nella notifica;
 - iii) quelli definiti in altri accordi stipulati dal Fondo.
- c) Quando un Membro è costituito da un gruppo di Stati, questo garantisce l'applicazione, sul territorio di tutti gli Stati stessi, dei privilegi e delle immunità definiti dal presente articolo.
- d)³⁰ Fatte salve le sezioni 2 a)–2 c) del presente articolo, un'azione contro il Fondo per attività derivanti dai poteri che gli conferisce la sezione 7 dell'articolo 4 può essere intentata solo davanti a un tribunale competente per il territorio di un Membro, nel quale, a seconda dei casi, il Fondo:
- i) abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o notificazioni giudiziali, o abbia emesso o garantito titoli;
 - ii) benché resti inteso che:
 - A) nessun procedimento potrà essere intentato da Stati Membri o da persone che agiscono per conto di detti Stati o che fanno valere diritti da essi ceduti;
 - B) i beni e gli altri attivi del Fondo, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, saranno esenti da ogni misura di sequestro, pignoramento o esecuzione, fintanto che una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo.

Art. 11 Interpretazione ed arbitrato

Sezione I – Interpretazione

- a) Qualsiasi problema d'interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo, che possa sorgere tra un Membro ed il Fondo o tra Membri stessi del Fondo, viene sottoposto alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se il problema interessa particolarmente un Membro del Fondo non rappresentato nel Consiglio di amministrazione, il Membro stesso ha il diritto di farsi rappresentare, conformemente alle norme da adottare da parte del Consiglio dei Governatori.
- b) Quando il Consiglio d'amministrazione ha deliberato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo a), qualsiasi Membro può chiedere che il problema venga sottoposto al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, il Fondo può,

³⁰ Introdotta dalla Risoluzione 220/XLIV del Consiglio dei Governatori del 18 feb. 2021, in vigore dal 18 feb. 2021 (RU **2025** 68).

nella misura in cui lo consideri opportuno, agire in base alla decisione del Consiglio di amministrazione.

Sezione 2 – Arbitrato

Le controversie sorte tra il Fondo ed uno Stato il quale abbia cessato di essere Membro, o tra il Fondo ed uno qualsiasi dei Membri, all'atto della cessazione delle operazioni del Fondo, vengono sottoposte ad un tribunale composto di tre arbitri. Uno di essi è nominato dal Fondo, un altro dal Membro o ex-Membro interessato e tutte e due le Parti nominano il terzo arbitro, che sarà Presidente del Tribunale. Ove, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, l'una o l'altra delle parti non abbia nominato alcun arbitro, ovvero, se entro trenta giorni dalla nomina dei due primi arbitri, il terzo non sia stato nominato, l'una o l'altra parte può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra autorità che possa essere stata prescritta dai regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori, di nominare un arbitro. La procedura arbitrale è fissata dagli arbitri, ma il Presidente del Tribunale ha pieni poteri per regolare tutte le questioni procedurali, in caso di disaccordo in materia delle stesse. Gli arbitri deliberano a maggioranza; le loro decisioni sono inappellabili ed hanno valore obbligatorio per le parti.

Art. 12 Emendamenti

a)³¹ Fatto salvo tutto quanto si riferisce all'Allegato II:

- i) ogni proposta di emendamento al presente Accordo formulata da un Membro o dal Consiglio di amministrazione viene comunicata al Presidente, il quale ne dà avviso a tutti i Membri. Il Presidente trasmette al Consiglio di amministrazione le proposte di emendamento al presente Accordo formulate da un Membro; il Consiglio di amministrazione sottopone le proprie raccomandazioni al riguardo al Consiglio dei Governatori;
 - ii) Gli emendamenti vengono adottati dal Consiglio dei Governatori deliberante alla maggioranza dei quattro quinti del totale dei voti. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo la loro adozione, rimanendo però inteso che qualsiasi emendamento che tenda a modificare:
 - A) il diritto di ritirarsi dal Fondo,
 - B) le condizioni di maggioranza fissate per le votazioni dal presente Accordo,
 - C) la limitazione di responsabilità di cui alla sezione 3 dell'articolo 3,
 - D) la procedura di emendamento del presente Accordo,entrerà in vigore solo quando il Presidente avrà ricevuto l'assenso scritto di tutti i Membri.
- b) Per quanto si riferisce alle varie parti dell'Allegato II, gli emendamenti sono proposti e adottati secondo le disposizioni previste nelle suddette parti.

³¹ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).

- c) Il Presidente notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati, nonché la data in cui essi entreranno in vigore.

Art. 13 Disposizioni finali

Sezione 1 – Firma, ratifica ed accettazione, approvazione e adesione

- a) Il presente Accordo sarà parafato dagli Stati elencati nell'Allegato I di detto Accordo durante la Conferenza delle Nazioni Unite sulla istituzione del Fondo e sarà aperto alla firma degli Stati elencati in detto Allegato presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, non appena i contributi iniziali indicati in detto Allegato – i quali debbono essere versati in valute liberamente convertibili – raggiungeranno almeno l'equivalente di un miliardo di dollari USA (valore al 10 giugno 1976). Ove la condizione di cui sopra non sia stata realizzata entro il 30 settembre 1976, la Commissione preparatoria istituita da questa Conferenza riunirà, entro il 31 gennaio 1977, gli Stati elencati nell'Allegato I. Tale riunione potrà, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi per ciascuna categoria, ridurre l'ammontare sopra specificato; essa potrà altresì stipulare altre condizioni per l'apertura del presente accordo alla firma.
- b) Gli Stati firmatari possono divenire Parti del presente Accordo depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; gli Stati non firmatari elencati nell'Allegato I possono divenire parti depositando uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositati dagli Stati della categoria I o della categoria II stabiliranno l'ammontare della quota iniziale che lo Stato in causa s'impegna a versare. Le firme possono essere apposte e gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositati da detti Stati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.
- c) Gli Stati elencati nell'Allegato I che non siano divenuti Parti del presente Accordo entro un anno dalla sua entrata in vigore e gli Stati che non siano elencati nell'Allegato I possono divenire Parti al presente Accordo depositando uno strumento di adesione previa approvazione della loro ammissione quali Membri da parte del Consiglio dei Governatori.

Sezione 2 – Depositario

- a) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è Depositario del presente Accordo.
- b) Il depositario invierà le notifiche relative al presente Accordo:
 - i) entro un anno dalla sua entrata in vigore, agli Stati elencati nell'Allegato I, e, dopo la data di entrata in vigore, a tutti gli Stati Parti del presente Accordo, nonché a quelli la cui ammissione in qualità di Membri sarà stata approvata dal Consiglio dei Governatori;
 - ii) alla Commissione preparatoria stabilita dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la istituzione del Fondo, per tutta la durata della sua esistenza, e, in seguito, al Presidente.

Sezione 3 – Entrata in vigore

- a)³² Il presente Accordo entrerà in vigore non appena il Depositario avrà ricevuto strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati da almeno sei Stati appartenenti alla categoria I, sei della categoria II e 24 della categoria III, a condizione che tali strumenti siano stati depositati da Stati delle categorie I e II i cui contributi iniziali, quali sono stati stabiliti in detti strumenti, rappresentino in totale almeno l'equivalente di 750 milioni di dollari USA (valore al 10 giugno 1976), e purché le condizioni di cui sopra siano osservate entro 18 mesi dalla data in cui il presente Accordo verrà aperto alla firma, o da qualsiasi data ulteriore eventualmente fissata dagli Stati che hanno effettuato il deposito di tali strumenti entro il suddetto termine, con maggioranza di due terzi dei Membri di ciascuna categoria, e notificata al Depositario.
- b) Per gli Stati che depositeranno uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo stesso entrerà in vigore alla data stessa del deposito.
- c)³³ Gli obblighi che i Membri originari e non originari si sono assunti anteriormente al 26 gennaio 1995 nel quadro del presente Accordo rimarranno intatti e continueranno a essere vincolanti per tutti i Membri del Fondo.
- d)³⁴ In tutte le parti del presente Accordo in cui si parla di categorie o delle categorie I, II e III, si fa riferimento alle categorie in cui i Membri erano suddivisi anteriormente al 26 gennaio 1995, quali sono indicate nell'Allegato III³⁵ in appresso, il quale è parte integrante del presente Accordo.

Sezione 4 – Riserve

Possono essere formulate riserve unicamente per quanto riguarda la Sezione 2 dell'articolo 11 del presente Accordo.

Sezione 5 – Testi facenti fede

Il presente Accordo è redatto in inglese, arabo, spagnolo e francese, e ognuna delle versioni fa egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo in un unico esemplare, nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese.

(Seguono le firme)

³² Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

³³ Introdotto dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

³⁴ Introdotto dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

³⁵ Il presente allegato non è pubblicato nella RU. I testi nelle lingue francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell'organizzazione della FISA: <http://www.ifad.org/pub/basic/index.htm>

*Allegato F³⁶***Parte prima – Paesi che possono divenire Membri originari**

Categoria I	Categoria II	Categoria III
Australia	Algeria	Argentina
Austria	Arabia Saudita	Bangladesh
Belgio	Emirati arabi uniti	Bolivia
Canada	Gabon	Botswana
Danimarca	Indonesia	Brasile
Finlandia	Irak	Camerun
Francia	Iran	Capo Verde
Germania	Kuwait	Ciad
Giappone	Libia	Cile
Irlanda	Nigeria	Colombia
Italia	Qatar	Congo (Brazzaville)
Lussemburgo	Venezuela	Congo (Kinshasa)
Norvegia		Corea (Sud)
Nuova Zelanda		Costarica
Paesi Bassi		Cuba
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord		Ecuador
Spagna		Egitto
Stati Uniti d'America		El Salvador
Svezia		Etiopia
Svizzera		Filippine
		Ghana
		Giamaica
		Grecia
		Guatemala
		Guinea
		Haiti
		Honduras
		India
		Israele ³⁷
		Kenya
		Liberia
		Mali
		Malta
		Marocco
		Messico

³⁶ Aggiornato dal decreto del consiglio dei governatori (RU **1992** 941) e dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU **2008** 3765).

³⁷ Per quanto si riferisce all'art. 7 sez. 1b), sull'impiego delle risorse del Fondo in favore dei 4 «Paesi in sviluppo», il disposto di tale sezione non si applica a questo Paese, che non chiederà né riceverà mezzi finanziari dal Fondo.

Categoria I	Categoria II	Categoria III
		Nicaragua
		Pakistan
		Panama
		Papuasiasia-Nuova Guinea
		Perù
		Portogallo
		Repubblica Dominicana
		Romania
		Rwanda
		Senegal
		Serbia
		Sierra Leone
		Siria
		Somalia
		Sri Lanka
		Sudan
		Swaziland
		Tanzania
		Thailandia
		Tunisia
		Turchia
		Uganda
		Uruguay
		Zambia

Parte seconda – Annunci di contributi iniziali^a

(Le osservazioni si trovano alla fine di questa parte)

Stati	Unità monetaria	Ammontare	Equivalente in DSP ^b
<i>Categoria I</i>			
Australia	Dollaro australiano	8 000 000 c	8 609 840
Austria	Dollaro S.U.	4 800 000 c	4 197 864
Belgio	Franco belga	500 000 000 } c	11 930 855
	Dollaro S.U.		
Canada	Dollaro canadese	33 000 000	29 447 446
Danimarca	Dollaro S.U.	7 500 000 c	6 559 163
Finlandia	Marco finlandese	12 000 000 c	2 692 320
Francia	Dollaro S.U.	25 000 000 *	21 863 875
Germania	Dollaro S.U.	55 000 000 c d	48 100 525
Giappone	Dollaro S.U.	55 000 000 c	48 100 525
Irlanda	Lira sterlina	570 000 c	883 335
Italia	Dollaro S.U.	25 000 000 c	21 863 875
Lussemburgo	DTS	320 000 c	320 000

Norvegia	Corona norvegese	75 000 000	} c **	20 612 228
	Dollaro S.U.	9 981 851		
Nuova Zelanda	Dollaro neozelandese	2 000 000	} c	1 721 998
Paesi Bassi	Fiorino	100 000 000		
	Dollaro S.U.	3 000 000	}	34 594 265
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord	Lira sterlina	18 000 000		
Spagna	Dollaro S.U.	2 000 000	} c	1 749 110
Stati Uniti d'America	Dollaro S.U.	200 000 000		
Svezia	Corona svedese	100 000 000	} ***	22 325 265
	Dollaro S.U.	3 000 000		
Svizzera	Franco svizzero	22 000 000	} c	7 720 790
Totale parziale				496 149 059

Categoria II

Algeria	Dollaro S.U.	10 000 000		8 745 550
Arabia Saudita	Dollaro S.U.	105 500 000		92 265 553
Emirati arabi uniti	Dollaro S.U.	16 500 000		14 430 158
Gabon	Dollaro S.U.	500 000		437 278
Indonesia	Dollaro S.U.	1 250 000		1 093 194
Irak	Dollaro S.U.	20 000 000		17 491 100
Iran	Dollaro S.U.	124 750 000		109 100 736
Kuwait	Dollaro S.U.	36 000 000		31 483 980
Nigeria	Dollaro S.U.	26 000 000		22 738 430
Qatar	Dollaro S.U.	9 000 000		7 870 995
Libia	Dollaro S.U.	20 000 000		17 491 100
Venezuela	Dollaro S.U.	66 000 000		57 720 630
Ammontare parziale				380 868 704

Stati	Unità monetaria	Ammontare	Equivalente in DSP ^{b)}	
			Moneta liberamente convertibile	Moneta non liberamente convertibile
<i>Categoria III</i>				
Argentina	Peso argentino	240 000 000 ^f		1 499 237
Bangladesh	Taka	Equivalente di 500 000 dollari S.U.		437 278
Cile	Dollaro S.U.	50 000	43 728	
Egitto	Lira egiziana	Equivalente di 300 000 dollari S.U.		262 367
Ecuador	Dollaro S.U.	25 000	21 864	
Ghana	Dollaro S.U.	100 000	87 456	
Guinea	Syli	25 000 000 ^c		1 012 145
Honduras	Dollaro S.U.	25 000	21 864	
India	Dollaro S.U.	2 500 000	2 186 388	
	Rupia indiana	Equivalente di 2 500 000 dollari S.U.		2 186 388
Israele	Lira israeliana	Equivalente di 150 000 dollari S.U. ^{e g}		131 183
Kenya	Scellino keniota	Equivalente di 1 000 000 dollari S.U.		874 555
Messico	Dollaro S.U.	5 000 000	4 372 775	
Nicaragua	Cordoba	200 000		24 894
Uganda	Scellino ugandese	200 000		20 832
Pakistan	Dollaro S.U.	500 000	437 278	
	Rupia pakistana	Equivalente di 500 000 dollari S.U.		437 278
Filippine	Dollaro S.U. ^h	250 000 ^h	43 728	174 911
Siria	Lira siriana	500 000		111 409
Corea (Sud)	Dollaro S.U.	100 000	87 456	
	Won	Equivalente di 100 000 dollari S.U.		87 456
Tanzania	Scellino tanzaniano	300 000		31 056
Camerun	Dollaro S.U.	10 000	8 746	
Romania	Leu	Equivalente di 1 000 000 dollari S.-U.		874 555
Sierra Leone	Leone	20 000		15 497
Sri Lanka	Dollaro S.U.	500 000	437 278	
	Rupia dello Sri Lanka	Equivalente di 500 000 dollari S.U.		437 278
Thailandia	Dollaro S.U.	100 000	87 456	
Tunisia	Dinaro tunisino	50 000		100 621
Turchia	Lira turca	Equivalente di 100 000 dollari S.U.		87 456

Stati	Unità monetaria	Ammontare	Equivalente in DSP ^{b)}	
			Moneta liberamente convertibile	Moneta non liberamente convertibile
Jugoslavia	Dinaro jugoslavo	Equivalente di 300 000 dollari S.U.		262 367
		Totale parziale	7 836 017	9 068 763
		Totale, moneta liberamente convertibile	884 853 780 ⁱ	
Totale generale (moneta liberamente convertibile e non liberamente convertibile)			893 922 543	

Osservazioni

- a Con riserva dell'approvazione legislativa eventualmente necessaria.
- b Diritti speciali di prelievo (DSP) del Fondo monetario internazionale al valore del 10 giu. 1976. Tali equivalenti sono indicati unicamente per informazione, conformemente alla Sez. 2a) dell'art. 5 dell'Acc., restando inteso che i contributi (quote) iniziali annunciati saranno pagabili, conformemente alle disposizioni della Sez. 2a) dell'art. 4 dell'Acc., secondo l'ammontare e nella valuta specificati dagli Stati.
- c Pagabili in tre quote.
- d Compreso un contributo suppletivo di 3 milioni di dollari S.U. annunciato con riserva dei provvedimenti di bilancio necessari per l'esercizio 1977.
- e Pagabili in due quote.
- f Da utilizzare sul territorio argentino per il pagamento di beni e servizi occorrenti al Fondo.
- g Utilizzabili per l'assistenza tecnica.
- h Di cui 200 000 dollari S.U. annunciati con riserva di conferma; devono parimente essere confermate le modalità di pagamento e la valuta impiegata. Tale somma è stata provvisoriamente registrata nella colonna delle valute non liberamente convertibili.
- i Equivalente a 1 011 776 023 dollari S.U. il 10 giu. 1976.
- * La somma effettivamente pagata è di 127 500 000 franchi francesi.
- ** La somma effettivamente pagata è di 130 000 000 corone norvegesi.
- *** La somma effettivamente pagata è di 115 000 000 corone svedesi.

Ripartizione dei voti ed elezione dei membri del Consiglio di amministrazione

1. A opportuni intervalli, e osservando le procedure definite al paragrafo 29 del presente allegato, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione tra i Membri del Fondo dei seggi di membro e di supplente in seno al Consiglio di amministrazione tenendo conto: i) della necessità di rafforzare e salvaguardare la mobilitazione di risorse per il Fondo; ii) della necessità di garantire una ripartizione geografica equa dei seggi in questione; e iii) del ruolo dei Paesi Membri in sviluppo nella conduzione del Fondo.

2. *Ripartizione dei voti nel Consiglio di amministrazione.* Ogni membro del Consiglio di amministrazione dispone dei voti attribuiti a tutti i Membri (del Fondo) che rappresenta. Qualora un membro del Consiglio di amministrazione rappresenti più Membri (del Fondo), siffatto membro può utilizzare separatamente i voti dei suddetti.

3. a) *Liste dei Paesi Membri.* A opportuni intervalli, i Paesi Membri vengono ripartiti nelle liste A, B e C ai fini del presente allegato. Al momento della sua adesione al Fondo, un nuovo Membro sceglie la lista sulla quale desidera essere iscritto e, previa intesa con i Membri figuranti in detta lista, notifica per scritto la propria scelta al Presidente del Fondo. Ogni volta che vengono eletti membri e supplenti che rappresentano la lista di Paesi alla quale appartiene, un Membro può decidere di ritirarsi da detta lista e di farsi iscrivere su un'altra, con l'approvazione dei Membri che ne fanno parte. In tal caso, il Membro in questione notifica il cambiamento per scritto al Presidente del Fondo, il quale a opportuni intervalli informa tutti i Membri in merito alla composizione di tutte le liste dei Paesi Membri.

b) *Ripartizione dei seggi nel Consiglio di amministrazione.* I diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti del Consiglio di amministrazione vengono eletti o nominati tra i Membri del Fondo nel modo seguente:

- i) otto (8) membri e al massimo otto (8) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista A dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli;
- ii) quattro (4) membri e al massimo quattro (4) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista B dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli;
- iii) sei (6) membri e al massimo sei (6) supplenti vengono eletti o nominati tra i Membri (del Fondo) iscritti sulla lista C dei Paesi Membri, la quale viene allestita a opportuni intervalli.

³⁸ Nuovo testo giusta la Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori del 26 gen. 1995, in vigore dal 20 feb. 1997 (RU 2008 3765).

4. *Procedure per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione.* Per l'elezione o la nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti nel Consiglio di amministrazione, si applicano le procedure definite in appresso per i Membri rispettivi di ciascuna lista di Paesi Membri.

A. Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti

Parte prima Paesi Membri iscritti sulla lista A

5. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista A dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.

6. I Membri figuranti sulla lista A si organizzano in collegi elettorali e, sulla base delle procedure concordate tra detti Membri e dei loro collegi elettorali, nominano otto (8) membri in Consiglio di amministrazione e al massimo otto (8) supplenti.

7. *Modifiche.* I Governatori rappresentanti di Paesi Membri della lista A possono modificare all'unanimità le disposizioni della Parte prima del presente allegato (paragrafi 5 e 6). Salvo diversa decisione, la modifica entra in vigore con effetto immediato. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte prima del presente allegato.

Parte seconda Paesi Membri iscritti sulla lista B

8. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista B dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.

9. I Membri figuranti sulla lista B si organizzano in un numero di collegi elettorali uguale al numero di seggi attribuiti alla lista; ogni collegio è rappresentato da un membro del Consiglio di amministrazione e da un supplente. Il Presidente del Fondo viene informato in merito alla composizione di ogni collegio elettorale e a ogni cambiamento talora addotto dai Membri della lista B.

10. I Membri della lista B definiscono le procedure applicabili all'elezione o alla nomina dei membri e dei supplenti ai seggi vacanti del Consiglio di amministrazione e consegnano un esemplare del documento al Presidente del Fondo.

11. *Modifiche.* Le disposizioni della Parte seconda del presente allegato (paragrafi 8 a 10) possono essere modificate per voto di Governatori rappresentanti i due terzi dei Paesi Membri iscritti sulla lista B e aventi fornito contributi (versati rispettando le disposizioni della sezione 5 c) dell'articolo 4) corrispondenti al settanta per cento (70%) di tutti i contributi versati da tutti i Paesi Membri iscritti sulla lista B. Il Presidente (del Fondo) viene informato di ogni modifica apportata alla Parte seconda del presente allegato.

Parte terza Paesi Membri iscritti sulla lista C

12. Tutti i membri e i supplenti del Consiglio di amministrazione compresi nella lista C dei Paesi Membri rimangono in carica per tre anni.

13. Salvo diversa decisione da parte dei Membri iscritti sulla lista C, due (2) membri e due (2) supplenti tra i sei (6) membri e sei (6) supplenti eletti o nominati in Consiglio di amministrazione dai Paesi Membri di detta lista provengono da ciascuna delle regioni elencate in appresso, quali sono indicate in ciascuno dei vari sottoelenchi di Paesi Membri della lista C:

Africa (sottoelenco C1);

Europa, Asia e Pacifico (sottoelenco C2);

America latina e Caraibi (sottoelenco C3).

14. a) Conformemente a quanto disposto ai paragrafi 1 e 27 del presente allegato, i Paesi Membri della lista C eleggono tra i Paesi di ogni sottoelenco due (2) membri e due (2) supplenti che rappresentino gli interessi dei Paesi del loro sottoelenco, tra cui almeno un membro o un supplente dei Paesi del sottoelenco che forniscono i contributi più consistenti alle risorse del Fondo.

b) Fino alla Sesta ricostituzione delle risorse del Fondo (FISA), i Paesi Membri iscritti sulla lista C possono rivedere in qualsiasi momento le disposizioni di cui sopra alla lettera a) alla luce dell'esperienza acquisita da ciascun sottoelenco riguardo alla loro applicazione e, se del caso, emendare la lettera a) senza tuttavia perdere di vista i pertinenti principi contemplati dalla Risoluzione 86/XVIII del Consiglio dei Governatori.

15. Si procede dapprima all'elezione di tutti i membri di ogni sottoelenco in cui è vacante un mandato per il quale i Paesi di ogni sottoelenco presentano dei candidati. Per ogni seggio, l'elezione si svolge tra i Membri della lista C.

16. Eletti tutti i membri, si procede all'elezione dei supplenti nell'ordine già specificato al paragrafo 15.

17. L'elezione avviene alla maggioranza semplice dei voti validi espressi, senza considerare le astensioni.

18. Se al primo scrutinio nessuno dei candidati ottiene la maggioranza indicata al paragrafo 17, si organizzano successivi scrutini eliminando ogni volta il candidato che al turno precedente ha riportato il minor numero di voti.

19. A parità di voti si procede, se del caso, a una seconda votazione, e se anche questa e la successiva si concludono a parità di voti, l'elezione avviene per sorteggio.

20. Se in qualsiasi momento vi fosse un solo candidato per un mandato vacante, detto candidato può essere eletto senza votazione, purché nessun Governatore vi si opponga.

21. Per l'elezione o la nomina di membri e supplenti in seno al Consiglio di amministrazione, i Paesi Membri della lista C si riuniscono a porte chiuse. I Paesi Membri iscritti sulla lista C nominano per consenso un presidente incaricato di presiedere dette riunioni.

22. I Membri di ogni sottoelenco nominano per consenso il presidente della riunione del rispettivo sottoelenco.

23. I nominativi dei membri e dei supplenti eletti, i loro rispettivi mandati e l'elenco dei titolari e dei supplenti vengono comunicati al Presidente del Fondo.

Votazione in seno al Consiglio di amministrazione

24. Per il conteggio dei voti in seno al Consiglio di amministrazione, il totale dei voti dei Paesi di ogni sottoelenco è ripartito in egual misura tra i Membri del sottoelenco interessato.

Modifiche

25. La Parte terza del presente allegato (paragrafi 12 a 24) può essere talora modificata con la maggioranza dei due terzi dei Paesi Membri della lista C. Il Presidente del Fondo è informato di ogni modifica apportata alla Parte terza del presente allegato.

B. Disposizioni generali applicabili alle liste A, B e C

26. I nominativi dei membri e dei supplenti eletti o nominati dai Paesi Membri rispettivi delle liste A, B e C vengono comunicati al Presidente del Fondo.

27. Per incoraggiare i Membri a contribuire alle risorse del Fondo, a ogni elezione i Membri di una lista di Paesi Membri, o i membri di un collegio elettorale all'interno di una lista, possono decidere, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria eventualmente contemplata dai paragrafi 5 a 25 di cui sopra, di nominare come membro o supplente in seno al Consiglio di amministrazione un determinato numero di Membri della lista tra quelli che forniscono al Fondo i contributi più consistenti. In tal caso, l'esito della decisione viene notificato per scritto al Presidente del Fondo.

28. Dopo l'adesione di un nuovo Paese Membro a una lista di Paesi Membri, il Governatore per il nuovo Paese Membro può designare un membro del Consiglio di amministrazione già in carica per detta lista affinché rappresenti il nuovo Paese Membro e utilizzi i voti di cui questo dispone fino alla prossima elezione di membri di tale lista in seno al Consiglio di amministrazione. Durante tale periodo, il membro in tal modo prescelto è considerato eletto o nominato dal Governatore che lo ha designato, mentre il nuovo Paese Membro è assegnato al collegio elettorale del membro designato.

29. *Modifica dei paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29.* Le procedure definite nei paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29 del presente allegato possono talora essere modificate con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti del Consiglio dei Governatori. Salvo diversa decisione, tutte le modifiche relative ai paragrafi 1–4, 7, 11 e 25–29 entrano in vigore con effetto immediato al momento stesso dell'adozione.

Campo d'applicazione l'8 luglio 2020³⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	13 dicembre	1978 A	13 dicembre	1978
Albania	3 novembre	1992 A	3 novembre	1992
Algeria	26 maggio	1978	26 maggio	1978
Angola	24 aprile	1985 A	24 aprile	1985
Antigua e Barbuda	21 gennaio	1986 A	21 gennaio	1986
Arabia Saudita	15 luglio	1977	30 novembre	1977
Argentina	11 settembre	1978	11 settembre	1978
Armenia	23 marzo	1993 A	23 marzo	1993
Austria	12 dicembre	1977	12 dicembre	1977
Azerbaijan	11 aprile	1994 A	11 aprile	1994
Bahama	28 febbraio	2008 A	28 febbraio	2008
Bangladesh	9 maggio	1977	30 novembre	1977
Barbados	13 dicembre	1978 A	13 dicembre	1978
Belgio	9 dicembre	1977	9 dicembre	1977
Belize	15 dicembre	1982 A	15 dicembre	1982
Benin	28 dicembre	1977 A	28 dicembre	1977
Bhutan	13 dicembre	1978 A	13 dicembre	1978
Bolivia	30 dicembre	1977	30 dicembre	1977
Bosnia e Erzegovina	18 marzo	1994 A	18 marzo	1994
Botswana	21 luglio	1977 A	30 novembre	1977
Brasile	2 novembre	1978	2 novembre	1978
Burkina Faso	14 dicembre	1977 A	14 dicembre	1977
Burundi	13 dicembre	1978 A	13 dicembre	1978
Cambogia	25 agosto	1992 A	25 agosto	1992
Camerun	20 giugno	1977 A	30 novembre	1977
Canada	28 novembre	1977	30 novembre	1977
Capo Verde	12 ottobre	1977 A	30 novembre	1977
Ciad	3 novembre	1977	30 novembre	1977
Cile	2 giugno	1978	2 giugno	1978
Cina	15 gennaio	1980 A	15 gennaio	1980
Cipro	20 dicembre	1977 A	20 dicembre	1977
Colombia	16 luglio	1979 A	16 luglio	1979
Comore	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Congo (Brazzaville)	27 luglio	1978	27 luglio	1978
Congo (Kinshasa)	12 ottobre	1977	30 novembre	1977
Corea (Nord)	23 febbraio	1987 A	23 febbraio	1987
Corea (Sud)	26 gennaio	1978	26 gennaio	1978
Costa Rica	16 novembre	1978	16 novembre	1978

³⁹ RU 1978 840; 1979 250, 776; 1981 1356; 1982 1948; 1985 311; 1986 1960; 1987 1386; 1991 802; 2005 2101; 2011 341; 2013 541; 2015 763; 2020 3439.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Côte d'Ivoire	19 gennaio	1982 A	19 gennaio	1982
Croazia	24 marzo	1997 A	24 marzo	1997
Cuba*	15 novembre	1977	30 novembre	1977
Danimarca	28 giugno	1977	30 novembre	1977
Dominica	29 gennaio	1980 A	29 gennaio	1980
Ecuador	19 luglio	1977	30 novembre	1977
Egitto	11 ottobre	1977	30 novembre	1977
El Salvador	31 ottobre	1977	30 novembre	1977
Emirati Arabi Uniti	28 dicembre	1977	28 dicembre	1977
Eritrea	31 marzo	1994 A	31 marzo	1994
Estonia	5 dicembre	2012 A	5 dicembre	2012
Eswatini	18 novembre	1977	30 novembre	1977
Etiopia	7 settembre	1977	30 novembre	1977
Figi	28 marzo	1978 A	28 marzo	1978
Filippine	4 aprile	1977	30 novembre	1977
Finlandia	30 novembre	1977	30 novembre	1977
Francia*	12 dicembre	1977	12 dicembre	1977
Gabon	5 giugno	1978 A	5 giugno	1978
Gambia	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Georgia	1° febbraio	1995 A	1° febbraio	1995
Germania	14 ottobre	1977	30 novembre	1977
Ghana	5 dicembre	1977	5 dicembre	1977
Giamaica	13 aprile	1977	30 novembre	1977
Giappone	25 ottobre	1977	30 novembre	1977
Gibuti	14 dicembre	1977 A	14 dicembre	1977
Giordania	15 febbraio	1979 A	15 febbraio	1979
Grecia	30 novembre	1978	30 novembre	1978
Grenada	25 luglio	1980 A	25 luglio	1980
Guatemala	30 novembre	1978 A	30 novembre	1978
Guinea	12 luglio	1977	30 novembre	1977
Guinea equatoriale	29 luglio	1981 A	29 luglio	1981
Guinea-Bissau	25 gennaio	1978 A	25 gennaio	1978
Guyana	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Haiti	19 dicembre	1977 A	19 dicembre	1977
Honduras	13 dicembre	1977	13 dicembre	1977
India	28 marzo	1977	30 novembre	1977
Indonesia	27 settembre	1977	30 novembre	1977
Iran	12 dicembre	1977 A	12 dicembre	1977
Iraq	13 dicembre	1977	13 dicembre	1977
Irlanda	14 ottobre	1977 A	30 novembre	1977
Islanda	8 agosto	2001 A	8 agosto	2001
Isole Cook	25 marzo	1993 A	25 marzo	1993
Israele	10 gennaio	1978 A	10 gennaio	1978
Italia	10 dicembre	1977	10 dicembre	1977
Kazakistan	25 settembre	1998 A	25 settembre	1998

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Kenya	10 novembre	1977	30 novembre	1977
Kirghizistan	10 settembre	1993 A	10 settembre	1993
Kiribati	23 febbraio	2005 A	23 febbraio	2005
Kuwait	29 luglio	1977	30 novembre	1977
Laos	13 dicembre	1978 A	13 dicembre	1978
Lesotho	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Libano	20 giugno	1978 A	20 giugno	1978
Liberia	11 aprile	1978 A	11 aprile	1978
Libia	15 aprile	1977 A	30 novembre	1977
Lussemburgo	9 dicembre	1977	9 dicembre	1977
Macedonia del Nord	26 gennaio	1994 A	26 gennaio	1994
Madagascar	12 gennaio	1979 A	12 gennaio	1979
Malawi	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Malaysia	23 gennaio	1990 A	23 gennaio	1990
Maldiva	15 gennaio	1980 A	15 gennaio	1980
Mali	30 settembre	1977	30 novembre	1977
Malta	23 settembre	1977	30 novembre	1977
Marocco	16 dicembre	1977	16 dicembre	1977
Marshall, Isole	18 febbraio	2009 A	18 febbraio	2009
Mauritania	26 giugno	1979 A	26 giugno	1979
Maurizio	29 gennaio	1979 A	29 gennaio	1979
Messico	31 ottobre	1977	30 novembre	1977
Micronesia	16 febbraio	2015 A	16 febbraio	2015
Moldova	17 gennaio	1996 A	17 gennaio	1996
Mongolia	9 febbraio	1994 A	9 febbraio	1994
Montenegro	16 febbraio	2015 A	16 febbraio	2015
Mozambico	16 ottobre	1978 A	16 ottobre	1978
Myanmar	23 gennaio	1990 A	23 gennaio	1990
Namibia	16 ottobre	1992 A	16 ottobre	1992
Nauru	13 febbraio	2013 A	13 febbraio	2013
Nepal	5 maggio	1978 A	5 maggio	1978
Nicaragua	28 ottobre	1977	30 novembre	1977
Niger	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Nigeria	25 ottobre	1977	30 novembre	1977
Niue	20 luglio	2006 A	20 luglio	2006
Norvegia	8 luglio	1977	30 novembre	1977
Nuova Zelanda	10 ottobre	1977	30 novembre	1977
Oman	19 aprile	1983 A	19 aprile	1983
Paei Bassi ^a	29 luglio	1977	30 novembre	1977
Aruba	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Pakistan	9 marzo	1977	30 novembre	1977
Palau	16 febbraio	2015 A	16 febbraio	2015
Panama	13 aprile	1977	30 novembre	1977
Papua Nuova Guinea	11 maggio	1978	11 maggio	1978
Paraguay	23 marzo	1979 A	23 marzo	1979

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Perù	6 dicembre	1977	6 dicembre	1977
Polonia	29 gennaio	2020 A	29 gennaio	2020
Portogallo	30 novembre	1978	30 novembre	1978
Qatar	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Regno Unito*	9 settembre	1977	30 novembre	1977
Rep. Centrafricana	11 dicembre	1978 A	11 dicembre	1978
Repubblica Dominicana	29 dicembre	1977 A	29 dicembre	1977
Romania*	25 novembre	1977	30 novembre	1977
Ruanda	29 novembre	1977	30 novembre	1977
Russia	19 febbraio	2014 A	19 febbraio	2014
Saint Kitts e Nevis	21 gennaio	1986 A	21 gennaio	1986
Saint Lucia	9 ottobre	1980 A	9 ottobre	1980
Saint Vincent e Grenadine	8 marzo	1990 A	8 marzo	1990
Salomone, Isole	13 marzo	1981 A	13 marzo	1981
Samoa	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
São Tomé e Príncipe	22 aprile	1978 A	22 aprile	1978
Seicelle	13 dicembre	1978 A	13 dicembre	1978
Senegal	13 dicembre	1977	13 dicembre	1977
Sierra Leone	14 ottobre	1977	30 novembre	1977
Siria	29 novembre	1978	29 novembre	1978
Somalia	8 settembre	1977	30 novembre	1977
Spagna	27 novembre	1978	27 novembre	1978
Sri Lanka	23 marzo	1977	30 novembre	1977
Stati Uniti	4 ottobre	1977	30 novembre	1977
Sudafrica	14 febbraio	1997 A	14 febbraio	1997
Sudan	12 dicembre	1977	12 dicembre	1977
Sudan del Sud	22 febbraio	2012 A	22 febbraio	2012
Suriname	15 febbraio	1983 A	15 febbraio	1983
Svezia	17 giugno	1977	30 novembre	1977
Svizzera	21 ottobre	1977	30 novembre	1977
Tagikistan	26 gennaio	1994 A	26 gennaio	1994
Tanzania	25 novembre	1977	30 novembre	1977
Thailandia	30 novembre	1977	30 novembre	1977
Timor-Leste	4 marzo	2003 A	4 marzo	2003
Togo	26 aprile	1979 A	26 aprile	1979
Tonga	12 aprile	1982 A	12 aprile	1982
Trinidad e Tobago	24 marzo	1988 A	24 marzo	1988
Tunisia	23 agosto	1977	30 novembre	1977
Turchia	14 dicembre	1977	14 dicembre	1977
Tuvalu	13 febbraio	2013 A	13 febbraio	2013
Uganda	31 agosto	1977	30 novembre	1977
Ungheria	13 luglio	2011 A	13 luglio	2011
Uruguay	16 dicembre	1977	16 dicembre	1977
Uzbekistan*	19 febbraio	2011 A	19 febbraio	2011
Vanuatu	13 febbraio	2013 A	13 febbraio	2013

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Venezuela*	13 ottobre	1977	30 novembre	1977
Vietnam	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Yemen	13 dicembre	1977 A	13 dicembre	1977
Zambia	16 dicembre	1977 A	16 dicembre	1977
Zimbabwe	22 gennaio	1981 A	22 gennaio	1981

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): <http://treaties.un.org> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Per il Regno in Europa.

